Verbale di rettifica del verbale di Ratifica del Verbale di esame congiunto per l'applicazione del contratto di solidarietà ex legge 863/1984 stipulato il 23 febbraio 2012 presso Ufficio servizio Lavoro Ripartizione 19 – Lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Il giorno ---04 ottobre 2012 presso la sede della Würth S.r.l. si sono incontrati:

La Würth S.r.L. rappresentata da Avv. Andrea Maculan, Dott. Giorgio Cosi, l'Unione Commercio Turismo Servizi di Bolzano rappresentata dal Dott. Alberto Petrera.

Le OO.SS come di seguito rappresentate:

O.S. – Filcams LHFD CGIL – AGB / Bolzano in persona di chi legittimamente la rappresenta: signor Maurizio Surian;

e

O.S. – Fisascat CISL – SGB / Bolzano in persona di chi legittimamente la rappresenta: signor Gianfranco Brotto;

e

O.S. – Uiltucs UIL – SGK / Bolzano in persona di chi legittimamente la rappresenta: signor Remigio Servadio;

e

O.S. – ASGB / Bolzano in persona di chi legittimamente la rappresenta: signor Alessandro Piras.

Con riferimento al Verbale di ratifica in data 23 febbraio 2012, allegato 1 parte integrante del presente verbale, al fine di soddisfare la richiesta avanzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con e mail del 08/08/2012, allegato 2 parte integrante, le parti precisano che la decorrenza del contratto di solidarietà di cui verbale di accordo del 15 febbraio 2012 deve intendersi la data del 01.03.2012
Si precisa che la ratifica è stata effettuata avanti all'ufficio del Lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, in quanto tale ufficio ha la competenza per la ratifica e che l'ufficio in parola avrebbero provveduto a trasmettere il tutto al Ministero

Tutto ciò premesso

Letto – confermato – sottoscritto

Filcams LHFD CGIL – AGB Maurizio Surian

Fisascat CISL – SGB Gianfranco Brotto

Uiltucs UIL – SGK Remigio Servadio

ASGB Alessandro Piras

WÜRTH S.R.L. Andrea Maculan Giorgio Cosi

Unione Commercio Turismo Servizi di Bolzano Dott. Alberto Petrera.

Allegato 1

Filippo Rosella

riscontro comunicazione aziendale dle 03/08/2012

Con la presente si evidenzia che l'impresa interessata ha provveduto a trasmettere nuovamente il verbale ministriale del 20/02/2012 relativo all'utilizzazione dell'attività formativa in costanza del contratto di solidarietà riguardante l'unità di Capena (RM), mentre con la precedente comunicazione di sospensione dei termini del procedimento del 16/07/2012 è stata richiesta la trasmissione del contratto di solidarietà relativo alla predetta unità con l'indicazione, nello stesso, di tutti gli elementi normativamente previsti (esubero in relazione al quale è stato sottoscritto il contratto di solidarietà, numero di lavoratori interessati, percentuale massima di riduzione dell'orario di lavoro).

Per quanto sopra premesso, si reitera la richiesta di trasmissione del contratto di solidarietà sopra indicato.

Si resta in attesa di sollecito riscontro onde consentire la definizione dell'istruttoria dell'istanza.

In attesa verbale da Roma di Valter Ventrone

Allegato 2

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 15 febbraio 2012 presso la sede della Wurth S.r.l. , si sono incontrati:

La Würth S.r.L. rappresentata dai Dottori Nicola Piazza, nella qualità di amministratore delegato e dai procuratori Andrea Maculan e Giorgio Cosi, l'Unione commercio turismo servizi di Bolzano rappresentata dal Dott. Alberto Petrera.

Le OO.SS come di seguito rappresentate:

O.S. – Filcams LHFD CGIL – AGB / Bolzano in persona di chi legittimamente la rappresenta: signor Maurizio Surian;

e

O.S. – Fisascat CISL – SGB / Bolzano in persona di chi legittimamente la rappresenta: signor Gianfranco Brotto;

e

O.S. – Uiltucs UIL – SGK / Bolzano in persona di chi legittimamente la rappresenta: signor Remigio Servadio;

e

O.S. – ASGB Commercio in persona di chi legittimamente la rappresenta: signor Alessandro Piras.

e

le RSA nella persona dei sig. Mastro Cosimo

PREMESSO CHE

1. L'Azienda ha provveduto a rappresentare alle OO.SS. il persistere di difficoltà economiche, commerciali e finanziarie.
2. L'azienda ha richiesto un incontro alle OO.SS territoriali per analizzare congiuntamente la situazione aziendale e la gestione delle problematiche occupazionali conseguenti.
3. le OO.SS hanno aderito alla richiesta dell'azienda proponendo la data odierna come data utile per l'incontro.
4. In tale ambito, l'azienda ha ampiamente rappresentato la situazione di crisi economico finanziaria in cui versa e le difficoltà del mercato in cui opera, in particolare la società ha comunicato una numerica di personale in esubero non inferiore a 350 unità per la sede di Egna (BZ) e la necessità di affrontare tale esubero con gli strumenti legislativi idonei; in via riassuntiva la società ha fatto presente che

4.1 - la crisi, iniziata come finanziaria ma rapidamente divenuta anche economica, si è ripercossa in settori di mercato nevralgici, quali quello dei veicoli industriali e artigianale, dove ha trovato accentuazione in virtù di una fragilità finanziaria strutturale della clientela aziendale;

4.2 - le difficoltà di carattere economico e finanziario inducono potenziale nuova clientela a ridurre al massimo i propri investimenti ed a ridurre in modo significativo i costi gestionali. Ciò, di fatto, rende estremamente difficile incrementare il volume di vendite e, di conseguenza, il fatturato;

4.3 - le piccole e medie imprese riscontrano quotidianamente nei loro rapporti con gli istituti bancari difficoltà sempre più crescenti di accesso ai canali di finanziamento e di credito. Tale circostanza incide in modo significativo sulle trattative commerciali concluse positivamente in quanto la mancanza di supporto da parte delle banche rende insostenibili per la clientela i termini economici degli accordi raggiunti rischiando di renderli, nella pratica, inattuabili;

4.4 - la crescita esponenziale del volume dei crediti insoluti, che, nella situazione attuale, non è più sostenibile da parte dell'azienda.

Quanto sopra ha determinato una progressiva e significativa perdita di esercizio nel triennio 2009/2011 come di seguito riportato:

2009 - 3.866.000 Euro;
2010 - 5.692.000 Euro;
2011 - 8.100.000 Euro - stima;

5. Avendo già messo in atto tutte le possibili riduzioni delle spese non relative al personale, ma rivelandosi le stesse non sufficienti al raggiungimento dell'obiettivo, si rende indispensabile un'immediata manovra di riequilibrio dei costi relativi al personale onde porre le premesse affinché già nel corso del 2012 il risultato economico mostri una chiara inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni e si riduca la produzione di perdite a bilancio;
6. Valutato l'istituto della Cassa Integrazione guadagni Straordinaria, da parte dell'Azienda, dopo ampia discussione e vari approfondimenti e raccogliendo le proposte di tutte le parti convenute, che hanno manifestato le reciproche istanze e proposte di soluzione della complessa problematica in questione, si è convenuto di ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria previo rispetto delle necessarie procedure sindacali ed amministrative già in fase di conclusione e, nel contempo, di impiegare parallelamente ed in aggiunta alla cigs anche il contratto di solidarietà di cui alla legge 863/84 e successive modifiche ed integrazioni ritenendolo strumento idoneo, congiuntamente alla cigs, al superamento in tutto o in parte della complessa problematica in questione.
7. L'azienda applica il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi.
8. L'orario ordinario di lavoro applicato è di 40 ore settimanali.

TANTO PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

A. Per un numero massimo di 800 unità si ricorrerà al contratto di solidarietà di cui alla Legge 863/84 e successive modifiche ed integrazioni per un periodo di 4 mesi, con disponibilità delle parti ad incontrarsi per valutare se richiedere un'ulteriore proroga di 4/8 mesi qualora ne ricorressero i necessari presupposti di legge e lo strumento si fosse rilevato utile a fronteggiare le problematiche aziendali.
B. A fronte della riduzione di orario di cui qui di seguito, per i lavoratori alla medesima interessata e non soggetti e coinvolti in cassa integrazione, la retribuzione diretta ed indiretta e tutti gli istituti contrattuali saranno proporzionalmente ridotti in base alla prestazione lavorativa effettuata, salvo le provvidenze previste per legge.
C. Gli esuberi congiunturali vengono riconfermati, dopo gli approfondimenti con le OO.SS., nella misura non inferiore a 320 teste full time.
D. Le motivazioni dell'esubero sono in premessa.

E. La riduzione massima dell'orario di lavoro per i lavoratori interessati sarà, rispettivamente, di 16 ore settimanali.

F. L'elenco dei lavoratori interessati dalla riduzione di orario è quello allegato all'accordo, da cui, tuttavia, sono esclusi:
 a. Dirigenti
 b. Apprendisti
 c. Gestanti
 d. Tempi Determinati

G. Vista la complessità dell'organizzazione aziendale si prevedono riduzioni articolate attraverso:
 a. entrata ritardata;
 b. uscita anticipata;
 c. distribuzione ed articolazione dell'orario settimanale differenziata (orizzontale e/o verticale);

H. La riduzione percentuale massima per i lavoratori interessati alla solidarietà (16 ore su 40) sarà pari al 40% e tale sarà, pertanto, la parametrazione percentuale massima settimanale di riferimento (40%).

I. L'Azienda, nonostante le difficoltà finanziarie già precisate in premessa, anticiperà la quota, a carico dell'istituto previdenziale, prevista nella legge 608/96, comma 3, art. 6, pari al 60% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario, recuperandola previa approvazione del Decreto da parte del Ministero del Lavoro e successivamente alla concessione ed autorizzazione da parte dell'INPS.

J. L'articolazione delle riduzioni orarie è allegata al presente accordo e formerà oggetto di appositi incontri periodici con le Rappresentanze sindacali.

K. - DEROGHE

Le parti concordano che l'azienda, al fine di fronteggiare esigenze di maggior lavoro che si dovessero manifestare durante il periodo di vigenza del presente accordo, potrà, in alternativa o congiuntamente:

a) far uscire dalla solidarietà, in misura proporzionale, lavoratori idonei a fronteggiare tali situazioni, comunicando tale provvedimento agli uffici competenti ed alle rappresentanze sindacali nei termini e nei modi previsti dalla legge.

b) richiedere prestazioni di lavoro oltre l'orario ridotto per effetto del cds, ferma restando la percentuale di riduzione oraria così come comunicata ai lavoratori interessati. In tal senso si specifica che, con riferimento ai lavoratori full time, le ore di lavoro relative all'orario compreso tra quello ridotto per effetto della solidarietà e quello ordinario potranno essere recuperate secondo modalità compatibili con le esigenze tecnico-organizzative aziendali nell'arco del mese immediatamente successivo in coerenza con la turnazione mensile comunicata ai dipendenti.

Qualora, per il perdurare di esigenze di carattere tecnico-produttivo, il recupero di cui sopra risultasse non attuabile, l'azienda provvederà a retribuire tali ore eccedenti secondo quanto previsto dal contratto collettivo di riferimento applicato.

L. Eventuali deroghe all'orario concordato ulteriori rispetto a quelle già previste nel presente accordo e sopra riportate potranno essere disposte in relazione ad esigenze del tutto particolari da esaminare, caso per caso, con le rappresentanze sindacali, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 10 della legge 236/93.

M. Le parti dichiarano congiuntamente di aver fatto ogni sforzo, raccogliendo e valutando le contrapposte esigenze, facendo una specifica attenzione alle istanze tutte provenienti dai lavoratori della Würth S.r.l. rappresentati dalle OO.SS. Territoriali e dalle rsa.

N. Le OO.SS., nel loro insieme, hanno avuto parte attiva in tutti i confronti che hanno condotto alla soluzione raggiunta con il presente accordo, al fine di ridistribuire i sacrifici, garantire la continuità ed il rilancio dell'Azienda; nelle aspettative di una ripresa economica/produttiva le stesse si auspicano la cessazione dell'uso della solidarietà ed in prospettiva, un possibile incremento dell'occupazione conseguente alle mutate condizioni economico/finanziarie del mercato.

O. Le parti, inoltre, si danno atto che in caso di esigenza tecnico-organizzativa relativa alla non copertura di posizioni lavorative resesi vacanti, la sostituzione delle risorse carenti potrà avvenire tramite assunzione

esterna esclusivamente in caso di non fungibilità della posizione lavorativa scoperta con altre risorse presenti nell'unità produttiva interessata.

P. Con la sottoscrizione del presente, le parti si danno atto di aver regolarmente esperito e concluso con l'accordo quanto previsto dall'art. 1 della legge 863/84 e dalla legge n. 236/93 e successive modifiche ed integrazioni ed a ogni altra disposizione prevista da leggi, norme, contratti e/o accordi vigenti in materia ed infine di aver regolarmente esperito e concluso la procedura di consultazione di cui alle norme vigenti.

Q. Le parti si impegnano a riprodurre il testo della presente ipotesi in un verbale di accordo da sottoscriversi in sede ministeriale durante l'incontro previsto per l'autorizzazione all'applicazione di quanto disciplinato dalla Legge 102/2009 nel quale sarà determinata e specificata l'effettiva decorrenza del contratto di solidarietà, e verrà specificata tenendo conto delle competenze maturate e acquisite, la formazione da erogarsi.

Letto – confermato - sottoscritto

Filcams LHFD CGIL – AGB — Maurizio Surian

Fisascat CISL – SGB — Gianfranco Brotto

Uiltucs UIL – SGK — Remigio Servadio

ASGB — Alessandro Piras

RSA — Mastro Cosimo

WÜRTH S.R.L — Nicola Piazza — Andrea Maculan — Giorgio Cosi

UNIONE COMMERCIO — Alberto Petrera